

Circ. n. 25/Fi/19 1678/Sn AI/sb

Milano, 29 ottobre 2019

A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI  
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE  
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **Trasmissione telematica dei corrispettivi**

**Dal 1° gennaio 2020 lo scontrino elettronico diventerà obbligatorio per tutti i commercianti al minuto che emettono lo scontrino fiscale.**

Dopo la prima fase di introduzione solo per gli operatori con un volume d'affari superiore ai 400.000 euro, chi effettua operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate", per le quali è obbligatorio l'emissione dello scontrino fiscale, deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle Entrate.

Sono esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal D.M. 10 maggio 2019, tra queste, **tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l'esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta** (per esempio le corse dei taxi, **le vendite di giornali**, la vendita di biglietti di trasporto, ecc.).

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che **garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**.

Per adempiere a tale nuova procedura, i soggetti devono dotarsi di un **Registratore telematico** che rappresenta l'evoluzione del vecchio registratore di cassa ed è capace di connettersi ad internet.

Il Registratore, infatti, col proprio software, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i server dell'Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file.

Se al momento di chiusura della cassa, a fine giornata, si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi file degli incassi.

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).

In particolare, la sanzione è pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato con un **minimo di 500 euro**.

È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

In ogni caso, per i **primi sei mesi dall'avvio dell'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri**, è prevista una moratoria delle sanzioni.

Per l'acquisto del registratore telematico o per l'adattamento del vecchio registratore di cassa è concesso, **solo per gli anni 2019 e 2020**, un contributo sotto forma di credito d'imposta.

In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, **per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento**.

Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi consigliamo, pertanto, di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.**

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
(Innocenti Andrea)

